

Brescia, 7 Maggio 2020 – AGGIORNAMENTO 07.05.2020.- 17.39

A tutti gli associati a  
**CONFARTIGIANATO IMPRESE**  
**BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE**

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DAI VIRUS SARS-COV-2 (COVID 19)**

Caro Associato,  
negli ultimi giorni sono stati adottati un provvedimento del **Governmento** ([DPCM del 26 aprile 2020](#)) e due della **Regione Lombardia** ([Ordinanze 538 del 30 Aprile 2020](#) e [539 del 3 Maggio 2020](#)) che contengono le misure previste per l'inizio della cosiddetta **"FASE 2"** dell'emergenza **CoViD19**, ovvero il periodo delle prossime settimane in cui dovremo ancora convivere, sotto stretto monitoraggio, con la diffusione del virus, ma nel quale si permetterà a molte imprese una ripresa dell'attività, **pur nella massima sicurezza**. Le disposizioni di entrambi i provvedimenti **entrano in vigore il 4 Maggio e saranno efficaci fino al 17 Maggio 2020**, ma potrebbero essere modificate o integrate anche prima di tale data. Si consideri dunque che il regime regolatorio indicato prosegue **salvo** nostra nuova comunicazione. Ecco di seguito le principali disposizioni.

**DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE PERSONE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE**

**Utilizzo di protezioni.**

- **Mascherine.** Ricordiamo, innanzitutto, che è fatto obbligo, su tutto il territorio nazionale e a tutte le persone, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte quelle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro. **In Lombardia, tale obbligo è generalizzato**, e le mascherine vanno indossate **ogniquale volta ci si rechi fuori dall'abitazione** (esclusi i bambini con meno di 6 anni e i soggetti disabili le cui condizioni siano incompatibili e loro accompagnatori). In assenza di quelle chirurgiche, o di classe FFP1/2/3 o equivalenti, potranno essere utilizzate anche mascherine cosiddette "di comunità", ovvero mascherine monouso o lavabili anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a favorire un'adeguata barriera che permetta di coprire dal mento al di sopra del naso (in **Regione Lombardia**: qualunque altro idoneo indumento di copertura di naso e bocca). L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. **Tale tipo di mascherine autoprodotte – attenzione - non può essere usato nelle aziende.**
- **Altre misure.** Tutta la popolazione deve inoltre adottare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste nell'[allegato 4](#) al DPCM 26 Aprile 2020, che segue allegata.

## Persone che fanno l'ingresso in Italia dall'estero.

- Le persone che fanno ingresso in Italia dall'estero, tramite trasporto, di linea o privato, aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, **anche se asintomatiche**, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento **fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata nella dichiarazione resa al momento dell'imbarco o dell'ingresso. Sono esclusi da alcuni obblighi gli ingressi, per periodi brevi (72 ore, prorogabili di altre 48), per comprovate esigenze lavorative, e alcune categorie di lavoratori (transfrontalieri in ingresso e in uscita, equipaggi dei mezzi di trasporto, personale sanitario, personale viaggiante appartenente a imprese aventi sede legale in Italia, ecc.).

## Spostamenti

- I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C e i soggetti sottoposti a quarantena, ivi compresi datori di lavoro e lavoratori, devono obbligatoriamente rimanere presso il proprio domicilio.
- **E' sempre vietata ogni forma di assembramento.**
- Sono consentiti solo gli spostamenti dovuti a  **motivate esigenze lavorative** o  **situazioni di necessità** o  **motivi di salute**; si considerano  **necessari gli spostamenti per incontrare congiunti** (parenti e affini fino al 6° grado e relazioni affettive stabili) purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, e vengono utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
- E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi  **in una regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per  **comprovate esigenze lavorative**, di  **assoluta urgenza** ovvero per  **motivi di salute**; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; per qualsiasi spostamento deve essere esibita l' **autocertificazione** come da modello definito dal Ministero degli Interni e scaricabile dal  **seguente link**.
- E'  **consentito l'accesso delle persone a parchi, ville e giardini pubblici**, condizionato dal rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e si potrà  **svolgere individualmente**, ovvero con l'accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti,  **attività sportiva** o  **attività motoria** purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  **almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività**.
- E' fatta  **espressa raccomandazione** a tutte le  **persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità**,  **ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita**, ivi compresi datori di lavoro e lavoratori, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, fuori dai casi di stretta necessità.

## ATTIVITA D'IMPRESA CONSENTITE FINO AL 17 MAGGIO 2020 INCLUSO

- **Tutte le attività i cui codici ATECO sono elencati nell'allegato 3** al DPCM 26 aprile 2020.
- **Tutte le attività commerciali elencate nell'allegato 1** al DPCM 26 aprile 2020, sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione (anche ricompresi nei centri commerciali), purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
- **Tutte le attività di servizio alla persona elencate nell'allegato 2** al DPCM 26 aprile 2020.
- **Mense e catering continuativo su base contrattuale**, sempre garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- **Esercizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), per la sola ristorazione con consegna domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché per la  **ristorazione con asporto**, fermo restando l' **obbligo**

**di rispettare la distanza di sicurezza** interpersonale di almeno 1 metro, il **divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali** e il **divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi**.

- **Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade (che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali) e quelli siti negli ospedali e negli aeroporti.
- **Servizi di toelettatura degli animali di compagnia** purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, con mezzi di protezione e distanziamento sociale.
- **Presenza in pensione, addestramento, custodia, dog-sitter di animali di compagnia (ATECO 96.09.04)**, purché il servizio venga svolto in totale sicurezza *Ricordiamo che tale autorizzazione è prevista solo dalla ordinanza Regionale 539 di regione Lombardia, in palese contrasto col DPCM 26 aprile 2020, ed è pertanto soggetta a possibile contestazione da parte degli organi dello Stato, o ricorso. Regione, infatti, non può estendere la lista delle attività ammesse.*
- **Attività che erogano servizi di pubblica utilità** (volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione) **nonché i servizi essenziali** (legge 12 giugno 1990, n.146).
- **Attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari**. Resta altresì consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.
- **Edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie**.
- **Servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché le attività del **settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi**, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
- **Mercati scoperti e fiere**, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari (con una serie di regole definite dai Comuni).
- **Mercati coperti**, solo per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite e con una serie di regole definite dai Comuni.
- **Alloggi per studenti e lavoratori** con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20).
- **I servizi di taxi e noleggio con conducente**, oltre al normale utilizzo, possono essere impiegati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, o per servizi medici.
- **Tutte le attività produttive altrimenti sospese**, ma che possano esercitare la loro attività organizzate esclusivamente **in modalità a distanza o lavoro agile**.

**Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 Maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 Aprile 2020.**

#### **PROCEDURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE NELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI CONSENTITE**

Nelle imprese la cui attività è consentita, si dovranno sempre rispettare le seguenti regole di sicurezza.

- **Per tutte le imprese:** Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 **negli ambienti di lavoro** ([allegato 6](#) al DPCM 26 aprile 2020).
- **Per le imprese edili:** Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 **nei cantieri edili** ([allegato 7](#) al DPCM 26 aprile 2020).
- **Per le imprese di trasporti merci e logistica:** Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 **nei settori del trasporto e della logistica** ([allegato 8](#) al DPCM 26 aprile 2020).

- **Per le imprese di trasporto pubblico di linea e non di linea:** Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 **in materia di trasporto pubblico** ([allegato 9](#) al DPCM 26 aprile 2020). Limitatamente ai trasporti effettuati nel territorio della Lombardia, si applicano le disposizioni di sicurezza di cui all'[allegato 1](#) dell'[ordinanza regionale n. 538 del 30 Aprile 2020](#).
- **Esercizi commerciali:** sono tenuti, oltre all'applicazione del protocollo per tutte le imprese di cui sopra, ad assicurare sempre:
  - a) il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
  - b) che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che sia consentito l'ingresso a un solo componente per nucleo familiare (fatta eccezione per la necessità di recare con se minori, disabili o anziani);
  - c) che venga impedita la sosta nei locali più del tempo necessario agli acquisti;
  - d) che si applichino tutte le misure ricomprese nell'[allegato 5](#) al DPCM 26 Aprile 2020;
  - e) che si effettui il rilievo della temperatura corporea dei clienti e del personale (**solo per ipermercati, supermercati, mercati scoperti e discount**).
  - f) E' fatto obbligo ai concessionari di *slot machines* di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali, prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi siano presenti.
- **Attività professionali:** si raccomanda, inoltre, che:
  - a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  - d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

**In tutte le attività** sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

**La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

<b>ATTIVITA D'IMPRESA SOSPESE FINO AL 17 MAGGIO 2020 INCLUSO</b>
--

- **Tutte le attività i cui codici ATECO NON sono elencati nell'[allegato 3](#)** al DPCM 26 Aprile 2020.
- **Tutte le attività commerciali al dettaglio** non ricomprese nell'[allegato 1](#) al DPCM 26 Aprile 2020.
- **Tutte le attività inerenti servizi alla persona** (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non ricomprese nell'[allegato 2](#) al DPCM 26 Aprile 2020.
- **Esercizi di ristorazione** (tra cui **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**), salvo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto (vedi attività ammesse).
- **Mercati**, salvo le attività dirette di vendita dei soli generi alimentari.

- **Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (esclusi servizi essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.
- **Servizi educativi per l'infanzia**.
- **Esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante **non situate** lungo le autostrade.

Tutte le attività produttive sospese, possono comunque proseguire la loro attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Per le **attività sospese** è ammesso, **previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali** di personale dipendente o terzi delegati **per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti** nonché attività di **pulizia e sanificazione**. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la **spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture**. La comunicazione dovrà avvenire compilando la modulistica prescritta dalla Prefettura (da trasmettere via PEC all'indirizzo [protocollo.prefbs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbs@pec.interno.it), indicando obbligatoriamente come oggetto della mail il codice DPCM10COVID), rinvenibile seguente [link](#).

**E' consentito alle imprese** il cui esercizio fosse **sospeso, di completare le attività necessarie alla sospensione** (compresa la spedizione della merce) **entro il termine del 6 maggio 2020** (entrata in vigore del DPCM 26 Aprile 2020) **o entro 3 giorni dal diverso provvedimento che ne ha determinato la sospensione** (ad esempio, un provvedimento prefettizio o delle AST).

Per ogni chiarimento non esitate a contattare i nostri uffici, ai numeri noti di Brescia e degli Uffici di Mandamento. Cerchiamo di seguire con la massima costanza l'aggiornamento della normativa, che però avviene a ritmi quasi insostenibili, e con sovrapposizioni nazionali e regionali a volte incomprensibili.

L'occasione è utile per augurare a tutti voi il massimo della capacità di tenuta e il massimo di serenità possibile, con un grandissimo segno della nostra comune vicinanza.

Il Segretario Generale  
Confartigianato Imprese  
Brescia e Lombardia Orientale  
Carlo Piccinato



## **ALLEGATO 1 – ATTIVITA' COMMERCIALI AMMESSE**

Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di natanti e accessori

Commercio al dettaglio di biciclette e accessori

## **ALLEGATO 2 – SERVIZI ALLA PERSONA AMMESSI**

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
Attività delle lavanderie industriali  
Altre lavanderie, tintorie  
Servizi di pompe funebri e attività connesse  
Servizi di tolettatura di animali da compagnia

### **ALLEGATO 3 – CODICI ATECO ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZIO AMMESSE**

01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone (esclusa torba)
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
07	Estrazione di minerali metalliferi
08	Estrazione di altri minerali da cave e miniere
09	Attività dei servizi di supporto all'estrazione
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
12	Industria del tabacco
13	Industrie tessili
14	Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15	Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24	Metallurgia
25	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28	Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31	Fabbricazione di mobili
32	Altre industrie manifatturiere
33	Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
41	Costruzione di edifici
42	Ingegneria civile
43	Lavori di costruzione specializzati
45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
58	Attività editoriali
59	Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore
60	Attività di programmazione e trasmissione
61	Telecomunicazioni
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse



- 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
- 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
- 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
- 68 Attività immobiliari
- 69 Attività legali e contabilità
- 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 73 Pubblicità e ricerche di mercato
- 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 Servizi veterinari
- 77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
- 77.3 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
- 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 80 Servizi di vigilanza e investigazione
- 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
- 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
- 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 Istruzione
- 86 Assistenza sanitaria
- 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 Assistenza sociale non residenziale
- 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
- 94 Attività di organizzazioni associative
- 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
- 99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

#### **ALLEGATO 4 - MISURE IGIENICO-SANITARIE DI GENERALE APPLICAZIONE**

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Evitare abbracci e strette di mano.
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
11. E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie (in Lombardia sono obbligatorie ogniqualvolta si esca dalla propria abitazione).

## **ALLEGATO 5 - MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI**

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

**ALLEGATI 6, 7, 8, 9 (protocolli di sicurezza da applicare nelle attività consentite)**

Si veda il link [http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM\\_20200426.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200426.pdf)

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, identificato a mezzo \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali  
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art. 495 c.p.**)

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19**(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- **che lo spostamento è iniziato da** \_\_\_\_\_  
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) **con destinazione** \_\_\_\_\_
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del**  
**Presidente delle Regione** \_\_\_\_\_ (indicare la Regione di partenza) **e del**  
**Presidente della Regione** \_\_\_\_\_ (indicare la Regione di arrivo) **e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (indicare quale);
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
  - **comprovate esigenze lavorative;**
  - **assoluta urgenza;**
  - **situazione di necessità;**
  - **motivi di salute.**

A questo riguardo, dichiara che \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Data, ora e luogo del controllo**  
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia